

- Al comma 1, **ABROGARE** il termine “autocaravan” **per i seguenti motivi:**
L’articolo 185, comma 2 del decreto legislativo 285/92, prevede che la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

Il mero “soggiorno” delle autocaravan pertanto non costituisce campeggio in quanto ai sensi del Codice della Strada, per le autocaravan si attiva il campeggiare allorché sia occupato lo spazio esterno al veicolo.

- Al comma 1, si chiede di **ABROGARE** il termine “camper” **per il seguente motivo:** il termine *camper* non è contemplato dal Codice della Strada né dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione.

- Al comma 1, **ABROGARE** le parole “o altri simili mezzi mobili di pernottamento” **per il seguente motivo:** L’espressione “o altri simili mezzi mobili di pernottamento” oltre a creare incertezza, non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 285/92 ed appare altresì superflua. Infatti, ai sensi del Codice della Strada, gli unici veicoli attrezzati per essere adibiti all’alloggio sono le autocaravan e le caravan. L’abrogazione si rende necessaria per consentire il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale.

- Al comma 1, **ABROGARE** la parola “temporanea” in riferimento alla sosta **per il seguente motivo:** Ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo 285/92 per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Pertanto il concetto di sosta temporanea è del tutto estraneo al Codice della Strada.

**SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DELL’ARTICOLO 19
COSÌ COME MODIFICATO ALLA LUCE DELLE SU ESPOSTE OSSERVAZIONI:**

Art. 19

Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio regionale è vietato l’attendamento nonché il campeggio con caravan, al di fuori delle strutture ricettive all’aria aperta, delle aree attrezzate di sosta, delle aree di sosta approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione nonché delle altre aree eventualmente individuate con delibera della Giunta regionale.
2. Fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, chiunque violi il divieto stabilito dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 e nel ritiro del mezzo.

IN CONCLUSIONE

Il sottoscritto coglie l’occasione della presente corrispondenza per invitare la Regione Sardegna a contribuire alla costruzione di un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nonché per una più completa ed esaustiva trattazione in materia di circolazione delle autocaravan.

A tale fine INVITA la Regione Sardegna ad intervenire per far applicare ai gestori della strada quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 277 del 14 gennaio 2008 che ha recepito la direttiva del Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan prot. n. 0031543/2007 del 2 aprile 2007, recepita dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani il 10 marzo 2008, dall’Unione delle Province d’Italia con circolare n. 631 del 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I – con la circolare n. 1721 3/B del 7 maggio 2008.

In virtù di tutto quanto su esposto CHIEDE alla Commissione Industria del Consiglio della Regione Sardegna nonché ad eventuali altri organi competenti di comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il nuovo testo del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive* alla luce delle modifiche proposte ovvero degli emendamenti che i competenti organi della Regione Sardegna riterranno opportuni.

In mancanza di detto riscontro e nella denegata ipotesi che l’attuale testo del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive* venga approvato e promulgato diventando legge regionale, dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si vedrà costretta a presentare istanza al Dipartimento per gli affari regionali in indirizzo affinché provveda a verificare la compatibilità della legge regionale con la Costituzione della Repubblica.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è riservata la facoltà di presentare istanza al Consiglio dei Ministri affinché sollevi questione di legittimità costituzionale della eventuale legge regionale.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è riservata la facoltà di fornire supporto alle iniziative dei cittadini possessori di autocaravan che dovessero rivolgersi alle autorità giurisdizionali, in particolare sollevando queste a sollevare questione di legittimità costituzionale della eventuale legge regionale.

Pertanto, al fine di evitare onerosi contenziosi alla pubblica amministrazione e ai cittadini si confida nel recepimento da parte della Regione Sardegna delle osservazioni e degli emendamenti proposti con il presente atto.

Confidando di leggersi, cordiali saluti da

....., 2008